

STATUTO

**OTRANTO ZOE' SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: OTRANTO LE VIA AZIENDA
FRASSANITO 1

Numero REA: LE - 305243

Codice fiscale: 04611120751

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-02-2014 - Statuto completo	2
--	---

Allegato 1 all'atto n. 26136 di rice.

STATUTO
della Società Cooperativa
"OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"
con sede in Otranto (LE)

Articolo 1
(Denominazione)

La cooperativa è denominata:

"OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS".

La società cooperativa, in conformità al D. Lgs. 460/97, si obbliga ad utilizzare nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Articolo 2
(Norme applicabili)

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2159, comma 2, c.c..

Articolo 3
(Sede)

La cooperativa ha sede nel Comune di Otranto (LE).

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale, in altri Comuni, nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Articolo 4
(Durata)

La durata della società è fissata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484 Codice Civile nonché per la perdita del capitale sociale.

SCOPI E OGGETTI

Articolo 5
(Attività mutualistica)

La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata e senza fini di lucro.

La cooperativa, in via prioritaria:

- svolge la propria attività in favore dei soci consumatori o utenti di beni o servizi;
- si avvale, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- si avvale, nello svolgimento della propria attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi non soci.

La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

Tramite la gestione in forma associativa, dall'azienda i soci intendono conseguire, attraverso le loro prestazioni lavorative, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La Cooperativa si propone inoltre di favorire l'inserimento di giovani nel mondo del lavoro.

La cooperativa ai sensi della dell'articolo 1 della legge 381/1991 ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

Allo scopo di promuovere l'attività lavorativa dei soci, la cooperativa ricercherà ed assumerà le proposte lavorative che riterrà più idonee, ripartendo poi il lavoro, in base alla capacità e disponibilità se del caso fra i singoli soci che lo svolgeranno facendo comunque sempre riferimento alla cooperativa, agli statuti sociali ed ai regolamenti interni.

Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i soci potranno instaurare con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico. I criteri e le regole inerenti la disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto di parità di trattamento, dagli amministratori ed approvato dall'assemblea dei soci.

Articolo 6

(Oggetto)

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa si propone come oggetto la gestione, in forma stabile o temporanea, dei seguenti servizi in campo socio-sanitario assistenziale ed educativo, rivolti a privati, imprese e non, enti pubblici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Comuni, Province, Regioni, ASL, ASP ed Aziende Ospedaliere:

- 1) realizzare iniziative di appoggio educativo ed assistenziale attraverso l'organizzazione e la gestione di strutture e servizi volti a soddisfare i bisogni della collettività in generale, ed in particolare servizi a favore di persone portatrici di disagio psicofisico, neurologico e/o emarginazione sociale per tossicodipendenza, alcolismo, carcere e disadattamento nelle sue diverse forme, minori, anziani, persone handicappate, persone con ritardi di apprendimento; a tal fine intende gestire, in proprio o in collaborazione con enti pubblici e/o privati o consorzi tra essi, strutture residenziali e semiresidenziali di accoglienza, case di riposo, nonché servizi integrati per residenze protette;
- 2) gestire centri e strutture di accoglienza, socializzazione, aggregazione ed animazione, quali a titolo esemplificativo: comunità educative, comunità alloggio, gruppi appartamento, centri diurni, assistenza domiciliare ed altre strutture similari;
- 3) gestione e svolgimento di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali a carattere domiciliare effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza, centri diurni e centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- 4) gestione di percorsi educativi e formativi, rivolti alle persone in stato di bisogno precedentemente menzionate, imperniati sull'esercizio attivo di pratiche musicali e informatiche, individuali e di gruppo;
- 5) corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché attività di ricerca e di consulenza;
- 6) organizzare e promuovere iniziative quali ad esempio dibattiti, convegni, corsi di formazione, volte a stimolare nell'opinione pubblica la riflessione e il confronto sui problemi legati all'ambito socio-sanitario, educativo, assistenziale, con particolare riguardo al problema del disagio, del degente e di tutte le problematiche connesse;
- 7) attività di sensibilizzazione e animazione della comunità sociale entro cui si opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

8) attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;

9) la cooperativa può, inoltre, curare la gestione di servizi e strutture di ritrovo e ristorazione (bar, ristoranti, mense, circoli e simili), di ricezione (campeggi, ostelli, aziende agrituristiche e simili) e svolgere attività di studio, didattiche, culturali, informative e formative, promuovendo e gestendo anche corsi di istruzione tecnico-professionale, qualificazione e perfezionamento, anche in collegamento con Enti Locali, Regionali, Statali, Comunitari o con Enti Privati.

La cooperativa può effettuare tutti i tipi di attività di comunicazione di tipo musicale, teatrale, video, cinematografico, radiotelevisivo, informatico, librario, editoriale tranne quelle quotidiane.

La Cooperativa può svolgere qualunque altra attività finalizzata al perseguimento dello scopo sociale, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e industriale, purché necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi. Per lo svolgimento di tutte le attività indicate potrà stipulare contratti, convenzioni, assumere servizi in appalto, in sostituzione o in forma complementare rispetto agli enti locali.

Per il raggiungimento del proprio scopo sociale la Cooperativa può richiedere le autorizzazioni necessarie e avvalersi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.

Essa può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge n. 59/92 e successive norme modificative ed integrative; può, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, può istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitati ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, il tutto sotto l'osservanza e nei limiti della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico. La cooperativa può, altresì, ricevere liberalità e donazioni al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Nell'ambito degli obiettivi che intende raggiungere, la Cooperativa è, inoltre, fattivamente impegnata a integrare e coordinare, in modo permanente o per motivi e necessità contingenti, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo strutture consortili e aderendo a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile, organizzazioni di associazionismo cooperativo, associazioni temporanee di impresa e a qualsiasi altro tipo di Società che la legge preveda nel corso dell'esistenza della Cooperativa. La Cooperativa può svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, può tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- a) Assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;
- b) Dare adesione a partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori ovvero ad una o più delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo;

- c) Concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- d) Partecipare a pubblici appalti e gare.

Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio, dell'esercizio delle attività di assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216/74 e successive modificazioni, delle attività di cui alla legge n. 1/91 e n. 197/91 e successive modificazioni e di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge.

Articolo 7

(Regole per lo svolgimento della attività mutualistica)

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

SOCI

Articolo 8

(Numero e requisiti dei soci)

Il numero dei soci è illimitato, comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

I soci sono distinti in 4 categorie:

- a) soci operatori;
- b) soci sovventori;
- c) soci volontari;
- d) soci onorari.

Possono essere soci operatori coloro che, per la loro specificità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale o che possano attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo. Non possono essere soci Enti o persone giuridiche aventi attività eguale o simile a quella esercitata dalla cooperativa stessa.

Possono essere altresì ammessi come soci operatori anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società, senza i limiti percentuali imposti dalla legislazione previgente all'entrata in vigore della legge 31.1.1992 n. 59.

Possono essere soci sovventori le persone fisiche o giuridiche che intendono sottoscrivere e versare quote di capitale sociale al fine di partecipare finanziariamente al raggiungimento degli scopi sociali. I voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti

comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da quote nominative trasferibili. La remunerazione che spetta ai soci sovventori è superiore al 2% rispetto a quella stabilita per gli altri soci per la ripartizione degli utili. All'atto dello scioglimento della cooperativa le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. Possono essere ammessi come soci volontari coloro che prestino la loro attività gratuitamente.

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Le modalità di sottoscrizione della quota del capitale sociale e l'importo della eventuale tassa di ammissione e sovrapprezzo dovute dai soci volontari, nonché altri eventuali rapporti tra gli stessi e la cooperativa non compresi nel presente statuto, saranno stabiliti con apposito regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria nel rispetto del presente statuto e delle norme di legge vigenti in materia.

Possono essere soci le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono diventare soci onorari della Cooperativa persone fisiche e giuridiche aventi particolari titoli di merito nei confronti della Cooperativa.

Articolo 9

(Soci Speciali)

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero del loro inserimento nell'impresa. Il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee, ma esercita il diritto di voto solamente in occasione dell'approvazione del bilancio, inoltre egli non può rappresentare in assemblea altri soci.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'articolo 29, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione e di inserimento nell'impresa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 11 del presente statuto.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dall'art. 18 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 19 del presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa. In tal caso il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 10 del presente statuto. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal successivo art. 19.

Articolo 10

(Procedura di ammissione)

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta alla Cooperativa contenente:

- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta; se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale, atto costitutivo e statuto, ove previsto;
- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

I soggetti diversi dalle persone fisiche, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarle nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'Organo competente che ha deciso l'adesione.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dall'Organo amministrativo, oltre l'importo della quota, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 11

(Diritti dei soci)

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto, il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

Articolo 12

(Accesso allo scambio mutualistico)

La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare con essa cooperativa rapporti mutualistici in conformità al suo scopo e al suo oggetto e pertanto di:

- accedere alle opportunità di acquisto dei beni e/o di fruizione dei servizi che la cooperativa mette a disposizione dei soci secondo le politiche e le strategie di vendita decise dagli amministratori;
- effettuare proprie prestazioni lavorative conformi all'attività della cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che gli amministratori colgono ed assumono nei confronti del mercato.

Articolo 13

(Obblighi dei soci)

Il socio ammesso deve versare:

- l'importo delle quote sottoscritte;
- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;
- la tassa di ammissione eventualmente stabilita dall'organo amministrativo.

Il socio, qualora richiesto e sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano un'attività concorrente, salvo deroga scritta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14

(Obblighi dei soci nei rapporti mutualistici)

I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa e pertanto ad effettuare:

- i versamenti relativi ai programmi costruttivi cui si sono obbligati a partecipare, secondo il piano economico e finanziario predisposto dagli amministratori;
- le prestazioni lavorative cui si sono impegnati secondo il piano di lavoro e relativo orario stabilito dagli amministratori;
- i conferimenti di materie prime che si sono impegnati a produrre e a conferire per l'attività di trasformazione che costituisce l'oggetto della cooperativa secondo il piano di conferimento e stoccaggio predisposto dagli amministratori.

Articolo 15

(Quote)

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore ad Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero).

Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro.

Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies Codice Civile, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Articolo 16

(Cessione delle quote dei soci cooperatori)

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dall'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci il nominativo dell'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre ricorso al tribunale.

Articolo 17

(Vincoli sulle quote)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Articolo 18

(Recesso)

Il diritto di recesso compete:

- ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;
- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;
- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata indirizzata alla società. L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 19

(Esclusione)

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo nell'ipotesi:

- a) che non osservi le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle leggi vigenti in materia, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto f);
- b) che, senza giustificato motivo, non intervenga personalmente per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- c) che si renda moroso nel versamento delle somme dovute per le azioni sottoscritte e nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 C.C.;
- g) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;

- h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati ritenuti gravi a giudizio dell'organo amministrativo;
- i) che in qualunque modo arrechi danni, anche morali, alla Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;
- l) qualora non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza, e comunque qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste dal C.C.N.L. di riferimento indicato nel regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001;
- m) qualora il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa, nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa;
- n) negli altri casi previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti interni.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Articolo 20

(Decadenza)

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati, di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale, oltre che per condanna o per fallimento del socio.

Articolo 21

(Morte del socio)

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Art. 22

(Liquidazione e rimborso delle quote)

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale. La liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma, Codice Civile.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies Codice Civile, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, possono essere corrisposti in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Articolo 23

(Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi)

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 24

(Patrimonio sociale)

Il patrimonio della società è costituito:

- a) Dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci cooperatori;
- b) Dalla riserva legale;
- c) Da somme accantonate a riserve indivisibili alle condizioni di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904;
- d) Dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente articolo 10;
- e) Da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;
- f) Da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Articolo 25

(Prevalenza della mutualità)

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità, pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 26

(Capitale sociale)

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore ad Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero).

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti, Codice Civile.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'Assemblea su proposta motivata dell'Organo amministrativo.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione patrimoniale ed utili per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale.

Le quote di capitale assegnate ai soci per le prestazioni d'opera e/o di servizi a favore della società devono essere garantite da una polizza di assicurazione o da una fidejussione bancaria o dal versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro.

Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464.

Articolo 27

(Bilancio)

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Articolo 28

(Utili)

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura prevista dalla legge;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei limiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie.
- g) all'eventuale ristorno ai soci cooperatori ai sensi di legge.

In momenti di speciali difficoltà i soci possono validamente rinunciare a parte della loro mercede nell'interesse della cooperativa, previa l'osservanza delle forme sociali e previa delibera dell'Assemblea ordinaria.

Articolo 29

(Ristorni)

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la quantità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;
- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;
- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.

ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI

Articolo 30

(Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto o atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci, che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) L'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) La nomina dell'Organo amministrativo;
- c) La nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 Codice Civile, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore Unico;
- d) Le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) La decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui al successivo articolo 33.

Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e) oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo articolo 34.

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Articolo 31

(Diritto di voto)

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ciascun socio Cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle quote possedute.

Articolo 32

(Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso tacito)

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle riservate all'assemblea, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'Organo amministrativo.

Nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- a) l'argomento oggetto della decisione;
- b) il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- c) l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- d) la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- a) l'argomento della decisione;
- b) il contenuto della decisione;
- c) il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Perché le decisioni di cui al presente articolo siano prese validamente devono parteciparvi tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti spettanti ai soci partecipanti.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 33

(Decisioni dei soci mediante delibera assembleare)

Con riferimento alle materie indicate nel precedente punto 31 alle lettere d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea è convocata dall'Organo amministrativo presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o dall'Amministratore Unico o da uno degli Amministratori, mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Le deliberazioni dell'assemblea devono farsi constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato dall'assemblea.

Nel caso di assemblea dei soci chiamata a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un Notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 34

(Amministrazione)

La società potrà essere alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dai soci o dall'assemblea al momento della nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione, il cui numero di membri viene di volta in volta fissato dai soci;
- c) da un organo pluripersonale di natura non collegiale, i cui membri possono agire in via congiunta o disgiunta a seconda di quanto stabilito nell'atto di nomina ed il cui numero dei membri viene di volta in volta fissato dai soci.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice Civile.

Gli Amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 Codice Civile.

Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero giusta causa. È ammessa la rieleggibilità per un periodo massimo di tre mandati consecutivi.

Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero consiglio d'amministrazione. Nel caso sia invece nominato l'organo pluripersonale di cui alla lettera c), se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono anche gli altri amministratori.

Il collegio sindacale, ove nominato, dovrà provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2386, comma 5, c.c..

Nel caso in cui non sia nominato il collegio sindacale, gli amministratori rimasti in carico dovranno provvedere d'urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo.

Ove nominato, il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Nel caso di società amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, sono adottate, di volta in volta, mediante consultazione scritta ovvero mediante consenso per iscritto ovvero mediante deliberazione collegiale.

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Con riferimento alle materie indicate dall'articolo 2475, comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'articolo 2544, comma 1 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con telefax, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione.

Il Consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta s'intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 35

(Competenze dell'Organo Amministrativo)

L'Organo Amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci.

L'Organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori "ad negotia" e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 36

(Rappresentanza)

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'Organo amministrativo, secondo le modalità e con le limitazioni stabilite nell'atto di nomina.

Articolo 37

(Compensi e rimborsi)

Agli amministratori spetta un compenso annuale ed il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso spettante agli amministratori.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

L'Assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli Amministratori ed i sindaci o Revisore, ove nominati, ai sensi dell'articolo 2479-bis, comma 4, Codice Civile.

A tal fine il Presidente del Consiglio d'Amministrazione o l'Amministratore Unico o uno degli Amministratori a ciò delegato, ovvero un socio a ciò designato, dovrà comunicare per iscritto a tutti gli altri Amministratori e Sindaci o al Revisore, l'intenzione di riunirsi in assemblea totalitaria.

L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'Organo Amministrativo, dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, dagli Amministratori, dall'Amministratore unico o dall'Amministratore più anziano. In caso di assenza o suo impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

È anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.

La rappresentanza non può essere conferita né agli Amministratori, né ai Sindaci o al Revisore, ove nominati.

Il medesimo soggetto non può rappresentare più di due soci.

L'Assemblea è validamente costituita, in qualsiasi grado di convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti e/o rappresentati in adunanza.

L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del Presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Articolo 38

(Controllo diretto dei soci)

Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2476 c.c., ha diritto di avere dall'Organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di propria fiducia.

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli Amministratori.

L'azione di responsabilità contro gli Amministratori non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società.

Articolo 39

(Collegio sindacale e revisore contabile)

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'articolo 2477 Codice Civile, la società è controllata da un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e tre supplenti nominati dall'Assemblea la quale designa altresì il Presidente e ne determina il compenso annuale. I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

In caso di sua nomina obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 c.c., il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile.

Per decisione dei soci, la Società potrà essere controllata da un Collegio Sindacale o da un Revisore unico che avrà la medesima durata in carica.

Articolo 40

(Scioglimento)

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 41

(Devoluzione)

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c.

(*Clausola compromissoria*)

La soppressione della presente clausola compromissoria o la sua modifica deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Bdf Com Hpc Lado Jua

Gowd & Pro/co Laksho Rubadi

Mario D'Amico Giuseppe Scholdin

Dem Hlme Sozialsozial Lizen



[illegible]